

## ORDINANZA N. 51 del 10/03/2020

**OGGETTO : MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA QUALI MISURE DI SICUREZZA E TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CHIUSURA DI PARCHI COMUNALI E AREE SGAMBATURA CANI.**

### IL SINDACO

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*;

**Visto** il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che *“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”*.

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a), che prescrive *“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;

**Visto**, da ultimo, il DPCM 09.03.2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con particolare riferimento all'art. 1, comma 2, che testualmente dispone: *“Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”*;

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VALUTATA L'ESIGENZA**, pertanto, di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l'emergenza sanitaria che si sta determinando;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni

di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

**VALUTATA** la necessità non rinviabile di adottare quali misure precauzionali per concorrere alla più generale misura del diradamento dei contatti sociali per contrastare la diffusione del virus, in ottemperanza a quanto sopra, la chiusura di alcuni parchi comunali e delle aree sgambatura cani;

### ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, l'immediata chiusura:

- del parco comunale di Villa Sartirana;
- del parco comunale di via Longoni;
- delle aree sgambatura cani di via Nenni e via della Gibbina.

### DISPONE

Che la presente disposizione resti in vigore fino a revoca, fatte salve nuove direttive o provvedimenti sovraordinati.

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento nonché la trasmissione dello stesso in copia al Responsabili di Settore Territorio per gli adempimenti di competenza.

Giussano, 10/03/2020



**Sindaco**  
CITTERIO MARCO

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.*

